



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/06/2021

OGGETTO:

PIANO	ECONOMICO	FINANZIARIO	TARI	2021	-
	APPROVAZIONE				

L'anno **duemilaventuno** addi **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Presidente	Giust.
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	Sì
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	Sì
7. BOSSO Massimo - Consigliere	Sì
8. POLLO Paolo - Consigliere	Sì
9. BONA Alessandro - Consigliere	No
10. SPINA Jessica - Consigliere	No
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 3	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PANSARASA Patrizio nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza, in quanto il Sindaco è costretto a presenziare ad una videoconferenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI :

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 25/06/2020;

VISTO altresì il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, così come predisposto dal COVEVAR e comunicato all'Ente intestato in data 16/06/2021 prot. n. 920, che costituisce oggetto di esame ed approvazione con la presente deliberazione dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

VISTO lo studio effettuato dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

EVIDENZIATO che, sulla base dell'elaborazione effettuata dal Servizio Tributi:

- nel PEF 2021, rispetto a quello 2019 sul quale erano state conteggiate le tariffe 2019 e 2020, è variata l'incidenza tra i costi fissi ed i costi variabili;
- per il PEF 2019, poi replicato nel 2020, approvato dal COVEVAR nelle risultanze di **€ 35.481** di cui costi variabili € 31.860 e costi fissi € 3.621;
- per il PEF 2021, approvato dal COVEVAR nelle risultanze di **€ 36.333** di cui costi variabili € 25.488 e costi fissi € 10.845;
- per l'anno 2021 si è assistito ad un aumento delle tariffe sulla quota fissa ed una diminuzione sulla quota variabile;

ATTESO che il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;

RICHIAMATE:

- la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinvinto il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;
- le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013"* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard *"... possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti ..."* senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

PRECISATO che l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTI :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 446/1997 ;
- la L. 147/2013 e ss.mm.ii. ;
- il D.P.R. 158/99 ;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 ;
- le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 ;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in merito dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 come trasmesso dal COVEVAR in data 16/06/2021 prot. n. 920 che deve intendersi qui integralmente richiamato;
3. DI DETERMINARE per l'anno 2021 la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, come dettagliato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. DI DETERMINARE, per l'anno 2021, le tariffe indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è riscosso direttamente dal Comune intestato;
6. DI PREVEDERE che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

7. DI FORMULARE al Responsabile del Servizio Tributi idoneo atto di indirizzo affinchè ponga in essere tutti gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
8. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

Ravvisata l'urgenza;

Con separata votazione e all'unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000 e ss.*mm.ii.*..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vicesindaco
PANSARASA Patrizio

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 19/07/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 19/07/2021

L'Incaricato Comunale
MACERAUDI Pietro Domenico

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale